



IL SISTEMA DI CONTRIBUZIONE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PRIMA DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 – LEGGE FINANZIARIA 2006.

L'articolo 6 della legge istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede per le spese dell'Autorità un contributo da parte degli operatori di settore e rinvia, per quanto riguarda le modalità di versamento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. In particolare, al comma 1 si legge: "All'onere derivante dall'applicazione della presente legge... si provvede: a) ...omissis..; b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalità di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

La lettera b) del comma 38 dell'articolo 2 della legge 481/1995 fissa:

- a) l'importo massimo del contributo ("non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio");
- b) la data del versamento ("entro il 31 luglio di ogni anno");
- c) rinvia, per quanto riguarda la misura e le modalità di versamento del contributo ad un apposito Decreto del Ministro delle finanze.

E' il Ministro delle finanze a fissare, con un proprio Decreto, misura e modalità del versamento sulla base di una proposta dell'Autorità, secondo una specifica decisione in merito adottata dal consiglio dell'Autorità.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 luglio 2005

L'ultimo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia (del 22 luglio 2005), fissa la percentuale di calcolo del contributo per il 2005 (lo 0,65 per mille), prevede una autonoma decisione dell'Autorità per la modalità di versamento (diretto e non più tramite le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato) e, per le altre disposizioni, rinvia a quanto previsto dal Decreto dello stesso Ministero del 17 maggio 2002 relativo al contributo del 2002. Analogamente

rinvio è stato operato dai Decreti relativi al contributo all'Autorità relativi al 2003 e al 2004.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 maggio 2002 e le modalità di versamento del contributo

Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002 ha disciplinato, per quattro anni, le modalità di applicazione del contributo, individuando:

- a) i soggetti tenuti al versamento;
- b) il sistema di calcolo del contributo;
- c) i ricavi derivanti da alcune attività esclusi dal pagamento del contributo stesso.

a) I soggetti tenuti al versamento del contributo

Il comma 1 dell'articolo 1, con un evidente parallelismo rispetto alle imprese obbligate all'iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) ai sensi della delibera n. 236 del 2001 del Consiglio dell'Autorità, individua i soggetti tenuti al versamento del contributo. In particolare, la lettera d) "editori" comprende: giornali quotidiani (d.1); periodici e riviste (d.2); agenzie di stampa a carattere nazionale (d.3); editoria elettronica e digitale (d.4).

b) Il sistema di determinazione del contributo

Il comma 2 stabilisce il sistema di determinazione del contributo. Per calcolare l'importo da versare, si applica la percentuale prevista (all'epoca lo 0,37 per mille, percentuale cresciuta fino allo 0,65 per mille del 2005) sui ricavi iscritti nell'ultimo bilancio e conseguiti a fronte di attività ricadenti nelle tipologie esercitate dalle categorie di operatori individuate dal comma 1, "al netto delle quote riversate agli operatori terzi".

La norma prevede espressamente che rimangono esclusi dalla base per il calcolo del contributo:

- 1) i ricavi non ricadenti nelle tipologie esercitate dalle categorie individuate (ad esempio i ricavi conseguiti per l'edizione di libri) ;
- 2) i ricavi riversati ad operatori terzi (ad esempio la parte di ricavi fatturata dalle concessionarie di pubblicità e successivamente riversata ai committenti editori e/o emittenti).

c) Le attività i cui ricavi sono esclusi dal calcolo del contributo

La seconda parte del comma 2 prevede le attività i cui ricavi sono esclusi dal calcolo del contributo:

- a) attività esercitate da meno di due anni;
- b) attività di settori destinatari di specifici interventi pubblici in quanto riconosciuti "in stato di crisi";
- c) attività esercitate sulla base di concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate per copertura a livello locale;
- d) attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale;
- e) attività per servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali.

Lo stesso comma motiva l'esclusione: "per favorire la presenza di un mercato concorrenziale e la capacità competitiva dei soggetti operanti nel settore della comunicazione, in considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione."

IL SISTEMA DI CONTRIBUZIONE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 – LEGGE FINANZIARIA 2006.

Il sistema di contribuzione dell'Autorità è stato modificato dai commi 65, 66 e 68 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Legge finanziaria 2006. In particolare, il comma 68 ha abrogato la lettera b) del comma 38 dell'art.2 della legge 481/1995 che prevedeva l'emanazione di un apposito Decreto del Ministero delle finanze riguardante misura e modalità del contributo.

Il comma 65 della Legge finanziaria 2006, stabilisce che, a decorrere dal 2007, le spese per il finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni "sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge". Il suddetto comma prevede che nella stessa deliberazione dell'Autorità in cui viene determinata l'entità della contribuzione, che non potrà superare il limite massimo del due per mille dei ricavi risultanti dal bilancio, siano "fissati anche i termini e le modalità di versamento".

La delibera è poi sottoposta per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri che, sentito il Ministro per l'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. In caso di silenzio, decorsi venti giorni, la delibera diviene esecutiva.

E' evidente, anche per la fraseologia utilizzata, l'intenzione del legislatore di conservare la procedura vigente, assegnando alla potestà dell'Autorità la fissazione delle "modalità" di versamento del contributo. Infatti, dal confronto tra la norma previgente ("il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze") e quella introdotta dalla Finanziaria del 2006 ("le deliberazioni - dell'Autorità n.d.r. - con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte...), si nota la perfetta corrispondenza, anche linguistica, del testo.

La nuova disciplina introdotta dalla Finanziaria 2006 stabilisce il principio della centralità del "mercato di competenza" per il finanziamento delle spese dell'Autorità ma, per quanto riguarda l'individuazione delle modalità in cui tale finanziamento deve avvenire, si limita a rinviare espressamente alla normativa vigente e ad una apposita delibera della stessa Autorità. A mutare, rispetto alla precedente normativa, è unicamente la natura dell'atto, una delibera dell'Autorità in luogo di un Decreto del Ministero delle finanze, non i contenuti del provvedimento (termine, entità e modalità della contribuzione) che restano immutati.

Ne consegue - così come avvenuto fino ad oggi - la piena e totale facoltà dell'Autorità, nella propria delibera di fissazione dei termini e delle modalità di versamento del contributo, di prevedere:

- 1) l'esclusione dalla base per il calcolo del contributo dei ricavi non ricadenti nelle tipologie esercitate dalle categorie individuate (ad esempio i ricavi conseguiti per l'edizione di libri) nonché dei ricavi riversati ad operatori terzi (ad esempio la parte di ricavi fatturata dalle concessionarie di pubblicità e successivamente riversata ai committenti editori e/o emittenti);
- 2) l'esclusione, per autonoma valutazione della stessa Autorità, dal calcolo del contributo di alcuni ricavi, come quelli delle attività editoriali relative a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale



Il contributo relativo al 2006

La facoltà dell'Autorità di fissazione dei termini e delle modalità, ma non dell'entità, del versamento è – e deve – essere esercitata anche relativamente al contributo del 2006 in quanto non viene contraddetta dal successivo comma. Infatti, il comma 66 si limita, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, a fissare la sola entità della contribuzione (l'1,5 per mille nel 2006 e, per gli anni successivi, il limite massimo del 2 per mille), nulla prevedendo in merito ai termini e alle modalità di versamento che devono ritenersi ragionevolmente oggetto di delibera dell'Autorità, secondo la procedura prevista dal comma 65.

Ne deriva che anche relativamente al contributo relativo all'anno 2006, l'Autorità ha la facoltà, in base ad autonome valutazioni, di prevedere casi di esclusioni dal calcolo del contributo di alcuni ricavi.

Roma, 2 febbraio 2006